

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Art For Business"**

ART. 1

COSTITUZIONE

È costituita l'associazione denominata

"Art For Business"

con sede legale in Milano, Via Ariberto n. 21.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili né direttamente né indirettamente. La durata dell'Associazione è illimitata.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Associazione stessa.

ART. 2

SCOPO

L'Associazione forma promuove e diffonde espressioni della cultura e dell'arte.

L'Associazione, in particolare, si propone di valorizzare il contributo delle arti nello sviluppo del capitale sociale e intellettuale delle organizzazioni. A tal fine svolge attività di studio del panorama nazionale e internazionale, sviluppa progetti e ricerche di interesse collettivo per analizzare, diffondere e valorizzare il tema, sperimenta modelli d'applicazione, concentrando la propria attività sul rapporto fra le arti, l'impresa e il territorio.

ART. 3

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE

L'Associazione si pone quale centro di ricerca nel rapporto tra le arti e le organizzazioni; in tale contesto l'associazione concepisce e conduce, direttamente od indirettamente, ricerche in campo formativo, educativo, organizzativo e comunicativo sul ruolo delle arti nello sviluppo del capitale sociale e intellettuale, nonché progetti di impatto sociale che coinvolgano arti, imprese e territorio.

L'attività dell'associazione viene condotta attraverso una continua collaborazione con prestigiose università, imprese, artisti, curatori, fondazioni e istituzioni culturali italiane e internazionali.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;

b) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- c) partecipare ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) organizzare corsi di formazione, stage, anche internazionali, e scambi culturali;
- e) realizzare progetti di consulenza scientifica e progettuale a tutti quei soggetti che operano nell'ambito della formazione con le arti, dell'investimento in cultura e della sua misurazione e valorizzazione;
- f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, della discografia, degli audiovisivi in genere ed a quello degli articoli accessori di pubblicità;
- g) organizzare mostre, seminari, convegni, giornate di studio, rappresentazioni, concerti od eventi in genere, sempre nell'ambito degli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ART. 4

ASSOCIATI, SOSTENITORI ed ONORARI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Associati Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo, nonché coloro che sono nominati tali ai sensi dell'atto costitutivo medesimo.

Possono divenire Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche che saranno nominate tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

In ogni caso, è necessario che la richiesta dei soggetti di cui al comma precedente sia corredata dalla presentazione di almeno un (1) Associato.

Gli Associati Fondatori e Ordinari sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. La sottoscrizione della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Fondo Comune dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

Sono Onorari dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, gli studiosi e le personalità che abbiano dato particolari contributi allo sviluppo ed alla promozione della cultura, nonché coloro che, per aver contribuito finanziariamente o svolto

particolari attività a favore dell'Associazione medesima, ne hanno sostenuto le attività ed acquisito particolari benemerienze per la sua promozione e valorizzazione.

ART. 5

RECESSO ED ESCLUSIONE

L'Associato che intende recedere dall'Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, decide inappellabilmente l'esclusione di associati con propria deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei membri, in prima convocazione, e con la maggioranza dei presenti, in seconda convocazione, per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui in via esemplificativa e non tassativa:

- morosità;
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti deliberati dagli organi direttivi dell'Associazione ovvero previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell'Associazione;
- condotta incompatibile con le finalità dell'Associazione.

Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell'associato alla vita associativa.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul Fondo comune dell'associazione.

ART. 6

FONDO COMUNE

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi e le donazioni offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell'oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.

Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

ART. 7

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio conclusosi il 31 dicembre antecedente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto economico e finanziario avverrà entro il 30 giugno.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita dell' Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ART. 8 ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Revisore dei Conti.

ART. 9 ASSEMBLEA

Composizione e competenze

L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati Fondatori e Ordinari che sono in regola con l'iscrizione e con i relativi pagamenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del conto economico e per gli altri adempimenti eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su:

- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore;
- c) l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l'elezione del Revisore dei Conti;
- e) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

ART. 10 ASSEMBLEA

Convocazione e quorum

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli associati sette giorni prima della data fissata.

Ogni Associato Fondatore e Ordinario maggiore d'età, in regola con l'iscrizione e con i pagamenti, ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe ma nessun associato può riceverne più di tre.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita qualunque sia il

numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello statuto dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto.

Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole, tanto in prima quanto in seconda convocazione, di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa. Chi presiede la riunione designa un segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

ART. 11

CONSIGLIO DIRETTIVO

Composizione e convocazione

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri compreso il Presidente, scelti anche tra soggetti esterni all'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con altro membro, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravveda l'opportunità, ovvero su richiesta di tre membri, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ART. 12

CONSIGLIO DIRETTIVO

Competenze

Il Consiglio Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell'Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi e la gestione della sua attività, potendo definire dipartimenti operativi, istituire uffici o individuare e nominare responsabili per settori di attività, comitati o commissioni.

Il Consiglio Direttivo nomina, al proprio interno, il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera la quota di iscrizione e la quota associativa annuale dovuta da ogni associato e svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto ovvero dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri.

ART. 13

PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo, nominato ai sensi dell'art. 12, è anche Presidente dell'Associazione ed esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Egli cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri eventualmente delegategli del Consiglio.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.

ART. 14

REVISORE DEI CONTI

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere rieletto.

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 15

SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento dell'Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio verrà devoluto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, ad enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Art. 16

NORMA TRANSITORIA

Gli organi dell'Associazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.